



**AERONAUTICA MILITARE
COMANDO AEROPORTO
SIGONELLA**

VERBALE DI ACCORDO

TRA IL

MINISTERO DELLA DIFESA – AERONAUTICA MILITARE (A.M.) – Comando Aeroporto Sigonella, con sede in Lentini (SR), S.P. n° 69 II – CAP 96106 – Lentini (SR)

e

l'ISPETTORATO PER LA SICUREZZA NUCLEARE E LA RADIOPROTEZIONE (I.S.I.N.) con sede in Via Capitan Bavastro, n° 116 - CAP 00154 - Roma.

AVENTE OGGETTO

La concessione di ospitalità di una stazione automatica per il rilevamento della radioattività nel particolato atmosferico a titolo gratuito, presso il sito A.M. del Teleposto di Cozzo Spadaro, sito nel Comune di Portopalo di Capo Passero (SR), Via S.P. n° 21 - CAP 96010 - ID 9686.

L'anno duemilaventitre, addì sette del mese di luglio, i Sigg.:

- Col. Emanuele Di Francesco, in qualità di Comandante dell'Aeroporto di Sigonella, rappresentante del Ministero della Difesa – Aeronautica Militare - Consegnatario dell'Immobile sopra citato;
- l'Avv. Maurizio Pernice in qualità di Direttore e legale rappresentante dell'Ispettorato Nazionale per la Sicurezza Nucleare e Radioprotezione (di seguito denominata "Amministrazione richiedente");

PREMESSO CHE

- presso il Teleposto A.M. di Cozzo Spadaro (di seguito "area"), sito nel Comune di Portopalo di Capo Passero (SR) è attualmente ospitata a titolo gratuito una stazione automatica per il rilevamento della radioattività nel particolato atmosferico;
- l'area ricade nel comprensorio dell'Aeronautica Militare, avuto in concessione dalla Marina Militare con il Verbale del 12/06/1962, del sito denominato "Faro e stazione di riconoscimento";
- GENIODIFE con il foglio prot. n° 420801 dell'8/02/1993 ha autorizzato la concessione per installare le apparecchiature A.N.P.A. (ex E.N.E.A.) per la misura della radioattività del particolato atmosferico;
- l'ospitalità è stata formalizzata con il Verbale di Accordo del 18/07/1996;
- il Comando Aeroporto di Sigonella, in qualità di Ente consegnatario del bene, ha richiesto la riconferma dell'ospitalità con il foglio prot. n° M_D.ASR005/18816 del 13/11/2015 al fine di procedere al rinnovo;

- l'I.S.P.R.A., con il foglio prot. n° 73308 del 20/12/2016, ha confermato il mantenimento dell'ospitalità degli apparati;
- il Comando della Squadra Aerea ha rappresentato il parere favorevole al rinnovo dell'ospitalità con il foglio prot. n° M_DARM002/REG 2021/25120 del 21/04/2021;
- lo Stato Maggiore dell'Aeronautica ha espresso il parere favorevole al rinnovo dell'ospitalità con il foglio prot. n° M_DARM001/REG 2021/96875 del 06/10/2021.

TUTTO CIO' PREMESSO

Art. 1 – Premesse.

Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente accordo.

Art. 2. – Oggetto.

Il Rappresentante dell'Amministrazione della Difesa concede l'ospitalità dell'area per complessivi 36,00 mq al Rappresentante dell'Amministrazione richiedente.

Art. 3. – Durata e termini dell'ospitalità.

1. L'operatività del presente atto è da intendere a carattere provvisorio.
2. L'Amministrazione richiedente si impegna a rimuovere le proprie installazioni qualora non compatibili con le future esigenze del Ministero della Difesa.
3. L'ospitalità è concessa per 6 (sei) anni a far data dalla sottoscrizione del presente Accordo, rinnovabili per ulteriori 6 (sei), previa istanza formulata al Comando consegnatario in epigrafe sei mesi prima della scadenza del presente atto, previa autorizzazione del R.T.P. competente.
4. Al termine del periodo di ospitalità, in caso di revoca o mancata concessione del rinnovo, l'Amministrazione richiedente dovrà rimuovere tutte le apparecchiature e ripristinare i luoghi nello "Status quo ante" a proprie cure e spese; a tal fine le parti procederanno a redigere un Verbale di restituzione delle aree e constatazione dei manufatti.
5. È fatto divieto all'Amministrazione richiedente di sub-concedere a titolo oneroso o gratuito il bene oggetto del presente Accordo.

Art. 4 – Disposizione Generali.

1. L'Amministrazione richiedente si obbliga ad ottemperare a tutte le disposizioni generali particolari che il Comando consegnatario del sedime intenderà emanare per il corretto espletamento dei propri compiti istituzionali. In particolare, l'accesso al sito dell'A.M. da parte di personale e mezzi dell'Amministrazione richiedente dovrà avvenire previa autorizzazione del Comando Concessionario o suo Ente delegato.
2. Qualora la manutenzione degli apparati del Richiedente sia affidata a Ditta/soggetto terzo, è compito dell'Amministrazione richiedente informare preventivamente il Comando A.M. ed ottenere l'autorizzazione all'accesso per detto personale.

Art. 5 – Costi e continuità forniture.

1. Gli impianti della stazione sono autoalimentati, pertanto non sono previste interferenze con gli impianti elettrici dell'A.M.
2. Tuttavia, qualora l'Amministrazione richiedente volesse allacciarsi all'utenza dell'A.M., dovrà richiedere la preventiva autorizzazione all'A.M. ed assumersi tutti gli oneri per spese dirette ed indirette (installazione, manutenzione, gestione, esercizio e rimessa in pristino degli immobili di proprietà A.M.) riconducibili a quanto in oggetto, provvedendo altresì ad installare, sempre a proprie cure e spese, specifici contatori a differenziale per il rilevamento dei consumi per ogni utenza a consumo (elettricità, ecc.).

Art. 6 – Custodia installazioni.

1. L'Aeronautica Militare non si costituisce depositaria delle apparecchiature e dei beni dell'Amministrazione richiedente, rimanendo quindi la custodia e la conservazione di tali apparecchiature e beni a totale rischio e pericolo dell'Amministrazione richiedente, senza responsabilità alcuna per l'A.M., né per mancanze, né per sottrazioni, né per danni provenienti da incendi, eventi naturali od altre cause.

Art. 7 – Danneggiamenti.

1. L'Amministrazione richiedente assume la piena responsabilità per la buona conservazione delle proprie installazioni, solleva l'Aeronautica Militare da ogni responsabilità, civile e penale, derivante da eventuali danni prodotti a persone o cose.
2. L'Amministrazione richiedente risponde di tutti i danni a qualsiasi titolo causati ai beni dell'Aeronautica Militare.
3. L'Amministrazione richiedente qualora abbia avuto conoscenza a qualsiasi titolo di danni a beni dell'Aeronautica Militare, ne darà immediato e circostanziato avviso scritto al Comando Consegretario anche nel caso in cui i danni siano stati prodotti da terzi o dovuti a cause di forza maggiore.

Art. 8 – Interventi di manutenzione.

1. L'esecuzione di qualsiasi intervento, relativo alle installazioni o alle apparecchiature richiamate nel presente atto, dovrà essere preventivamente autorizzato dall'A.M., a seguito di valutazioni degli aspetti tecnici di compatibilità statica ed elettromagnetica.
2. Ai fini del comma 1 l'Amministrazione richiedente dovrà corredare la propria richiesta di autorizzazione con i progetti relativi agli interventi da eseguire.

Art. 9 – Utilizzo delle aree.

1. L'Amministrazione richiedente:
 - a) si impegna ad utilizzare esclusivamente gli spazi e le aree assegnate;
 - b) non potrà occupare spazi/aree non assegnate;
 - c) non potrà concedere a terzi, sia pubblici che privati, parte delle aree date in concessione.
2. La violazione degli obblighi di cui al comma 1 comporta la revoca immediata dell'ospitalità e la rimozione degli impianti installati.

Art. 10 – Compatibilità elettromagnetica.

1. Atteso che gli impianti installati non si configurano come "TLC", le frequenze che saranno utilizzate per l'eventuale trasmissione dei dati, in ogni caso, non dovranno interferire con i sistemi TLC esistenti dell'Aeronautica Militare o altra Forza Armata.
2. Qualora si verificasse quanto riportato al precedente comma, sarà cura dell'Amministrazione richiedente procedere a propria cura e spese all'adeguamento delle frequenze.
3. L'impossibilità dell'Amministrazione ospitata ad eseguire le modifiche richieste dall'A.M. e/o dalla Difesa, ovvero il ritardato adempimento, costituiscono fatto sufficiente alla revoca dell'ospitalità.
4. Il richiedente dovrà garantire la conformità dell'impianto oggetto di ospitalità ai limiti consentiti dalle norme tecniche sulle radio frequenze (D.M. – n° 381 del 10.09.1998 – Min. dell'Ambiente), provvedendo direttamente a propria cura e spese al risanamento del sito (D.M. 381/98 - art. 5).

Art. 11 – Controlli.

1. L'Aeronautica Militare si riserva il diritto di effettuare controlli tecnico-amministrativi sugli impianti ospitati, anche senza preavviso.

2. In caso di verifica del superamento dei limiti, l'Ente che ha effettuato i controlli ne darà avviso al Comando Aeroporto di Sigonella ed all'Amministrazione ospitata, chiedendo le modifiche opportune.

Art. 12 – Prescrizioni.

1. L'Amministrazione richiedente al momento della sottoscrizione del presente atto, consegna il piano di valutazione dei rischi limitatamente alle apparecchiature oggetto della convenzione e si impegna a validarlo ogni dodici mesi. La mancata redazione del piano ovvero la mancata validazione ed aggiornamento del citato piano costituisce fatto sufficiente per la revoca dell'ospitalità.

Art. 13 – Revoca della concessione.

1. Il presente accordo potrà essere revocato dall'A.M. in qualsiasi momento, con preavviso di trenta giorni, da effettuarsi con comunicazione scritta con raccomandata A/R.

Art. 14 – Gruppo congiunto per la gestione della convenzione.

1. Le parti, all'atto della sottoscrizione del presente Verbale di Accordo, indicano nella presente convenzione 3 nominativi, un responsabile e 2 incaricati, per l'attuazione della convenzione comprensivi di numeri di telefono, e-mail di servizio e numero di fax.
2. Le parti si impegnano a comunicare reciprocamente ogni eventuale variazione del responsabile e degli incaricati. I documenti di variazione delle nomine dovranno essere allegati al presente Accordo.

Art. 15 – Disposizioni finali.

1. Il presente Verbale è redatto in cinque esemplari sottoscritto dalle parti per accettazione.
2. Le parti comunicano i seguenti indirizzi a cui dovranno essere inviate le comunicazioni:
 - a) per l'A.M.: Comando Consegnatario – Comando Aeroporto Sigonella – S.P. n° 69 - 95030 – Piano d 'Arce (CT);
Responsabile:
Col. Emanuele Di Francesco

Incaricati:

Ten. Col. Antonio Toma

Magg. Achille Penna

- b) per l'Amministrazione richiedente: Ispettorato Nazionale per la Sicurezza Nucleare e la Radioprotezione (I.S.I.N.), con sede in Via Capitan Bavastro, n° 116, 00154 - Roma.

Responsabile:

Avv. Maurizio Pernice

L'I.S.I.N. si impegna a comunicare in data postuma al presente Verbale di Accordo i nominativi degli Incaricati, atteso che è in corso una nuova assegnazione di personale.

Il rappresentante per l'A.M.
Col. Emanuele Di Francesco

L'Amministrazione richiedente
Avv. Maurizio Pernice